



**L'accertamento delle cause di scioglimento
ai sensi dell'art. 2484 c.c.
e gli adempimenti pubblicitari conseguenti
per Società di Capitali e Cooperative.**

L'art. 2484 c.c., rubricato "*Cause di scioglimento*", come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dalla riforma del diritto societario di cui al D. Lgs. n. 6/2003, recita testualmente: "*Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:*

1. *per il decorso del termine;*
2. *per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;*
3. *per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'assemblea;*
4. *per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli artt. 2447 e 2482-ter;*
5. *nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473;*
6. *per deliberazione dell'assemblea; **CON OBBLIGO DI INTERVENTO DEL NOTAIO***
7. *per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.*

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti artt. si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

Il successivo art. 2485 c.c. rubricato "*Obblighi degli amministratori*" stabilisce che "*gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi*".

A sua volta, l'art. 2487 c.c. dispone espressamente che: "*Salvo che nei casi previsti dai numeri 2, 4 e 6 del primo comma dell'art. 2484 non abbia già provveduto l'assemblea, e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, **gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi ... su:***

- a) *il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;*
- b) *la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;*
- c) *i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori*".

Conformemente alle direttive contenute nella Legge Delega (L. 3 ottobre 2001, n. 366), tra cui quella di accelerare e semplificare le procedure di scioglimento e liquidazione delle società di capitali, con particolare riguardo a quelle relative all'accertamento delle cause di scioglimento, il legislatore delegato ha provveduto ad innovare sostanzialmente la materia. Tre le diverse innovazioni, la relazione al decreto legislativo 6/2003 ha evidenziato come fondamentale, rispetto al

sistema previgente, quella consistente nella netta separazione tra il verificarsi di una causa di scioglimento e la determinazione del momento della sua efficacia.

L'obiettivo del legislatore era quello di eliminare l'incertezza circa l'esatta determinazione del momento a partire dal quale si producono gli effetti dello scioglimento: in base al 3° co. dell'art. 2484 c.c. il "*dies a quo*" è **rappresentato dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa.**

Si verifica in non pochi casi che le deliberazioni (del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico) in tema di accertamento da parte dell'organo amministrativo del verificarsi della causa di scioglimento di società di capitali (numeri 1, 2, 3, 4, 5 del primo comma dell'art. 2484 c.c.) non risultino conformi a quanto previsto dalla norma.

Al fine di velocizzare i tempi di evasione delle pratiche sarebbe opportuno rispettare i "parametri" che seguono:

- a) l'o.d.g. del consiglio di amministrazione (oppure, la determinazione dell'amministratore unico) dovrebbe riportare la dicitura "**Accertamento del verificarsi della causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2484 c.c.**" e non altre formulazioni (come ad es. "*deliberazione di messa in liquidazione*" e simili) non ammissibili in una procedura extranotariale;
- b) la relazione sull'o.d.g. del consiglio di amministrazione (o la motivazione della determinazione dell'amministratore unico) dovrebbe indicare la causa specifica verificatasi secondo la numerazione prevista dall'art. 2484 c.c. ;
- c) la convocazione della successiva assemblea dei soci , che di norma deve risultare nella deliberazione dell'organo amministrativo (ai sensi del 1° co. dell'art. 2487 c.c. "*gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci*"), non può essere omessa;
- d) l'assemblea dei soci delibera (con le maggioranze proprie dell'assemblea straordinaria ma senza intervento del notaio) solamente sulla nomina del liquidatore (o dei liquidatori) e non sulla messa in liquidazione perché l'effetto dello scioglimento si determina *ex lege* alla data dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione dell'organo amministrativo che accerta il verificarsi della causa di scioglimento, di cui al punto A.

La procedura di liquidazione sopra evidenziata comporta quindi tre momenti:

- 1) la deliberazione dell'organo amministrativo;
- 2) l'iscrizione nel Registro delle Imprese di tale deliberazione che determina lo scioglimento e la messa in liquidazione;
- 3) la riunione dell'assemblea dei soci che nomina il/i liquidatore/i.

P.S.: qualora l'assemblea si svolga in un giorno precedente l'iscrizione di cui al punto 2 (cosa che è consigliabile evitare, se possibile) si può introdurre una clausola sospensiva che rimandi l'effetto della nomina del liquidatore al momento di tale iscrizione.

L'accertamento delle cause di scioglimento: termini e modalità di assolvimento dell'obbligo pubblicitario.

La norma non prevede un termine preciso entro il quale gli amministratori sono tenuti a formulare la dichiarazione di accertamento dell'intervenuta causa di scioglimento, ma l'uso della locuzione "senza indugio" implica un adempimento sollecito. Non esistendo termini ultimi per il Registro delle Imprese, in caso di omissione non risulta attivabile la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 2630 c.c.

In base al dettato normativo, è da ritenersi che la dichiarazione di cui al 3° co. dell'art. 2484 c.c. sia "di competenza degli amministratori intesi quale "organo" amministrativo e che, dunque, la stessa debba essere perfezionata e formalizzata con le maggioranze e le modalità con cui l'organo amministrativo tipicamente assume le proprie determinazioni"¹ (la stessa Relazione di accompagnamento al D. Lgs. 3/2003 fa riferimento ad una "deliberazione consiliare").

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese si possono utilizzare due strumenti, di cui si da nota nel seguenti link:

<http://www.registroimprese.it/comunica#tab=cosa&under-tab=corsi>

Nel caso di utilizzo di Comunica Fedra la modulistica è la seguente:

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO AL DEPOSITO: un amministratore

- Codice atto: **A13**
- **Modello S3**
- Diritti: €90,00
- Bolli: €65,00

Nel caso di utilizzo di Comunica Starweb, il cui link è il seguente

- <http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp>

Si scelga la voce, nella colonna a sinistra

- **VARIAZIONE** (Comunicazione Unica Impresa).

Dati eventuale iscrizione al Registro Imprese

CCIAA Sede: GENOVA ▼

N°REA Sede:

Codice Fiscale:

CCIAA A.A.: -- Selezionare prov. -- ▼


N°A.A.:

Denominazione:

Natura Giuridica:


¹ Così V. Donativi: "La pubblicità legale delle società di capitali. Tensioni evolutive e nuove fattispecie", Milano, 2006, p. 253

Dopo aver inserito il N° REA della sede, il sistema propone tutti i dati anagrafici. Di conseguenza si scelga l'opzione "**SCIOGLIMENTO/LIQUIDAZIONE**" e successivamente "**ACCERTAMENTO DELLE CAUSE DI SCIOGLIMENTO**".



Andando avanti nella procedura on-line si dovrà:

- Indicare la causa di scioglimento con annesse note per poi procedere con l'immissione dei dati del dichiarante con annessa PEC



- Specificare la modalità di presentazione
- Apporre la firma digitale
- **Allegare** il verbale dell'organo amministrativo, in cui si accerta per iscritto la causa dello scioglimento, seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI di cui sopra



Si produce di seguito un'esemplificazione del verbale predisposta dall'I.R.D.C.E.C.², consultabile alla pagina Internet <http://www.irdcec.it/node/496>

² Ist. di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: "Documento n. 11. La procedura della liquidazione: aspetti controversi e spunti per la semplificazione", giugno 2011, pp. 8-9.

Verbale del Consiglio di Amministrazione

In data di oggi,/...../....., presso la sede della società, iscritta al registro imprese di, al numero, con capitale sociale sottoscritto ed interamente versato di euro, codice fiscale e partita iva numero, sita a, in Via, al numero civico, si è riunito l'organo amministrativo, nelle persone dei Signori.....

Prende la parola lo stesso Presidente, Signor....., il quale afferma, in rappresentanza dell'organo amministrativo, che quest'ultimo constatato il manifestarsi di una delle cause di scioglimento enumerate dall'art. 2484, primo comma, numero) c.c. * e rendendosi pertanto necessario il relativo accertamento, come definito dal primo comma dell'art. 2485 c.c.

dichiara

- ✓ di accertare la causa di scioglimento della società, come definita dall'art. 2484, primo comma, numero) c.c.;
- ✓ di convocare l'assemblea dei soci per il giorno affinché siano assunte le opportune deliberazioni in relazione alla previsione normativa di cui all'art. 2487 c.c. ed al seguente ordine del giorno:
 - determinazione del numero e nomina dei liquidatori;
 - conferimento dei poteri e delle specifiche attribuzioni loro affidate;
 - criteri di svolgimento della liquidazione.

Il Consiglio di Amministrazione

- Il Presidente
- Componente

* vedi nota a pag. 7

In presenza di un organo amministrativo monocratico (Amministratore Unico) dovrà essere allegata alla denuncia la copia della Determinazione dell'Unico stesso secondo il modello che segue:

Determinazione dell'Amministratore Unico

In data di oggi,/...../....., presso la sede della società, iscritta al registro imprese di, al numero, con capitale sociale sottoscritto ed interamente versato di euro, codice fiscale e partita iva numero, sita a, in Via, al numero civico, l'Amministratore Unico Sig.

constato che, essendosi verificata la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, primo comma, numero)

c.c., * si rende pertanto necessario provvedere al relativo accertamento, come definito dal primo comma dell'art. 2485 c.c.

dichiara

- ✓ di accertare la causa di scioglimento della società, come definita dall'art. 2484, primo comma, numero) c.c.;
- ✓ di convocare per il giorno l'assemblea dei soci affinché siano assunte le opportune deliberazioni in relazione alla previsione normativa di cui all'art. 2487 c.c. ed al seguente ordine del giorno:
 - determinazione del numero e nomina dei liquidatori;
 - conferimento dei poteri e delle specifiche attribuzioni loro affidate;
 - criteri di svolgimento della liquidazione.

- L'Amministratore Unico

* vedi nota sottoriportata

L'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina dei liquidatori può avvenire solo se è stata preceduta dall'iscrizione dell'accertamento della causa di scioglimento.

NOTA IMPORTANTE

Nel caso in cui la causa di scioglimento attenga alla impossibilità di conseguire l'oggetto sociale deve tenersi conto del fatto che tale situazione deve avere caratteristiche di oggettività e di irrimediabilità (es. classico : la revoca di lavori pubblici nei confronti di una società costituita al solo fine di realizzarli -) ; non può quindi essere confusa con la presenza di difficoltà di mercato che impediscano di conseguire riscontro economico dall'esercizio dell'attività svolta dalla società.

Si deve ulteriormente precisare che anche la compresenza di più attività nell'oggetto sociale (parte delle quali mai svolte) impedisce di riconoscere il verificarsi della causa di scioglimento di cui sopra.

La denuncia del CDA o dell'amministratore unico circa il verificarsi della causa di scioglimento deve contenere, a pena di rifiuto, l'attestazione che l'oggetto sociale e' univoco, che la causa sia oggettiva e non dipendente da difficoltà di mercato e che i soci si oppongono ad ipotesi di modificazione dell'oggetto sociale in essere.

Nel caso in cui la causa di scioglimento attenga alla impossibilità di funzionamento dell'assemblea od alla sua protratta inattività la attestazione dell'organo amministrativo dovrà contenere la dichiarazione di provvedere a richiedere al Tribunale la nomina di un liquidatore giudiziale .

Nel caso in cui la causa di scioglimento attenga alla riduzione del capitale sotto il minimo legale l'attestazione dell'organo amministrativo dovrà contenere la dichiarazione di mancata adesione dei soci alle soluzioni alternative previste dalla legge (ricapitalizzazione, trasformazione) .

In mancanza dovrà obbligatoriamente procedersi ai sensi dell'art. 2484 co.1 numero 6 con l'intervento del Notaio.

La convocazione assembleare per le deliberazioni di cui all'art. 2487 c.c.

Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, gli amministratori debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, tra l'altro, su:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Quanto alla forma della deliberazione assembleare recante la nomina dei liquidatori, per le s.r.l. non è previsto che debba avvenire in forma notarile. *“Venuta meno nelle s.r.l. la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria, nessuna prescrizione formale è dettata dal legislatore e, considerati i principi della libertà delle forme e della eccezionalità delle prescrizioni formali, non pare possibile l'applicazione al riguardo delle norme in tema di s.p.a, sempreché contestualmente alla nomina dei liquidatori non si deliberi anche una modifica dell'atto costitutivo”*³. In tal senso anche la massima del Comitato dei Notai del Triveneto J.A.4. (1^a pubbl. 9/04 – modif. 9/05) <http://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-80-scioglimento-e-liquidazione-di-societa-di-capitali.html#inizio> .

Il verbale dell'assemblea dovrà essere oggetto di iscrizione presso il registro delle imprese, a cura dei liquidatori, previa compilazione del **modello S3**.

Anche con riferimento a quest'ultimo adempimento non sono previsti termini tassativi: si ritiene comunque opportuno provvedere con solerzia, onde evitare di offrire pretesti per possibili contestazioni da parte di creditori, di terzi, o dei soci stessi.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO AL DEPOSITO: il liquidatore


- Codice atto: **A09**
- **Modello S3**. La *distinta* dovrà essere sottoscritta dai liquidatori nominati.
- **Modello Intercalare P** per ciascuno dei liquidatori nominato. Sul modello vanno trascritti integralmente i poteri del liquidatore.

³ Così Caccavale, Magliulo, Maltoni, Tassinari: *“La riforma della società a responsabilità limitata”*, coll. “Notariato e nuovo dir. soc.”, 2^a ed., Milano, 2007, p. 688

- **Modello Intercalare P** per ciascuno dei componenti l'organo amministrativo cessato
- Diritti: €90,00
- Bolli: €65,00


Con la procedura Comunica Starweb <http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp> si proceda alla scelta della voce VARIAZIONE.

Dopo aver compilato i campi anagrafici, come nell'immagine seguente si scelga la voce NOMINA/VARIAZIONE/REVOCA LIQUIDATORE.




+ Societa' Unipersonale
 - Scioglimento/Liquidazione
 Accertamento delle cause di Scioglimento
 Nomina/Variation/Revoca Liquidatori
 Deposito bilancio finale di liquidazione
 + Quote Sociali
 + Dati Legali

A questo punto si proceda alla comunicazione del numero, dei nominativi e dei poteri conferiti ai liquidatori.



Nomina Liquidatori
 Persone fisiche *
 Persone giuridiche *



Carica
 Dal:
 Carica: -- Liste cariche --
 Data notifica: Se il liquidatore era presente all'atto della nomina, indicare la data dell'atto. In caso contrario indicare la data in cui gli è stato notificato l'incarico
 Data termine:
 Durata: * -- Selezionare Durata --
 Anni / Esercizi:
 Potere di agire da sola: NO
 Potere di agire congiuntamente: NO

Poteri
 Dal:
 Descrizione poteri:
 Tipo Potere:

Per concludere la pratica si proceda a:

- Immettere i dati del dichiarante con annessa PEC
- Specificare la modalità di presentazione
- Apporre la firma digitale
- Allegare (scegliendo tra le opzioni “dettaglio pratica” scegliere “ALLEGATI RI”) il verbale dell’organo amministrativo, in cui si è precedentemente discussa la nomina dei liquidatori

Si riproduce, di seguito, un’esemplificazione di verbale assembleare per l’assunzione delle delibere richieste dall’art. 2487 c.c. predisposta dall’I.R.D.C.E.C.⁴, consultabile alla pagina Internet <http://www.irdcec.it/node/496>

Verbale di assemblea dei soci

L’anno, il giorno..... del mese di, alle ore, presso la sede della società, sita a, in via....., iscritta al registro delle imprese di, con numero, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad €....., codice fiscale e partita iva numero, si è riunita l’assemblea dei soci.

Assume la presidenza il Signor..... e funge da segretario il Signor

Il Presidente, dopo aver constatato che:

- sono presenti tutti i soci, rappresentanti l’intero capitale sociale, nelle persone dei Signori:

-----, portatore in proprio di quote pari a nominali euro.....;

-----, portatore in proprio di quote pari a nominali euro.....;

- è presente l’organo amministrativo al completo; è presente (se nominato...) il Collegio Sindacale al completo;

dichiara

l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. determinazione del numero dei liquidatori, e loro nomina;
2. conferimento delle loro attribuzioni e poteri e modalità di funzionamento della liquidazione.

Passando a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente evidenzia che, contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento della società, di cui all’art. 2484, primo comma, numero) c.c., l’organo amministrativo ha provveduto alla convocazione dell’assemblea testé riunita, per sottoporle le tematiche poc’anzi richiamate, come previsto dalla normativa civilistica vigente.

Con riferimento ai criteri da adottare per lo svolgimento della liquidazione, il Presidente ritiene di rinviare alle disposizioni di legge in vigore per le società a responsabilità limitata, unitamente ai principi generali di cui agli artt. 2280, primo comma, e 2282, primo comma, c.c.

Ritenendo a questo punto che tutti i soci intervenuti ed aventi diritto al voto, siano stati debitamente informati, sottopone a votazione le tematiche poste all’ordine del giorno.

L’assemblea, con voto unanime,

delibera

a. di nominare, quale liquidatore, il Signor

NOTA importante:

- a) il deposito del verbale di assemblea per la nomina dei liquidatori deve sempre essere posteriore a quello dell'attestazione degli amministratori circa l'avverarsi della causa di scioglimento
- b) il verbale di assemblea non deve mai portare all'ODG la messa in liquidazione della società che si verifica ex lege al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione degli amministratori concernente l'avverarsi della causa di scioglimento